

LEGGE PROVINCIALE SULLE POLITICHE SOCIALI

Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13

Politiche sociali nella provincia di Trento

(b.u. 7 agosto 2007, n. 32)

NOTE AL TESTO

- In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sulle politiche sociali", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008.
- Vedi anche l'art. 54 quater della l.p. 1 aprile 1993, n. 10, l'art. 6 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23, la l.p. 9 marzo 2010, n. 6, l'art. 35 della l.p. 2 marzo 2011, n. 1.

Capo I *Disposizioni generali*

Art. 1 *Oggetto*

1. In armonia con i principi e i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nel rispetto dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale, questa legge definisce il sistema delle politiche sociali nella provincia di Trento e disciplina l'organizzazione dei relativi servizi.

2. Gli enti locali e la Provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, programmano, attuano e valutano gli interventi di questa legge, assicurando ad ogni individuo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si esplica la sua personalità, un sistema integrato di interventi volto alla promozione della solidarietà, organizzato in modo da valorizzare il contributo attivo dei soggetti coinvolti nell'attuazione di questa legge ed articolato territorialmente.

3. Le politiche sociali concorrono con le altre politiche allo sviluppo del territorio attraverso il rafforzamento della coesione e del capitale sociale.

Art. 2 *Principi e linee metodologiche*

1. Gli enti locali e la Provincia riconoscono la centralità della persona come titolare di diritti inalienabili e inviolabili e promuovono le condizioni di vita più adatte a valorizzarne le risorse nel rispetto della sua dignità e libertà.

2. Le politiche sociali si ispirano ai seguenti ulteriori principi e linee metodologiche:

- a) diritto all'aiuto e all'emancipazione di coloro che si trovano in stato di bisogno, anche temporaneo;
- b) responsabilità della persona nell'attivarsi, secondo le proprie capacità, al fine di affrancarsi dallo stato di bisogno;
- c) centralità della famiglia, quale ambito di relazioni significative per la crescita, la cura e l'armonico sviluppo della persona, valorizzata nelle sue risorse di solidarietà e nella reciproca responsabilizzazione dei componenti, con particolare riguardo al rapporto tra genitori e figli;
- d) sussidiarietà tra i diversi livelli di competenza istituzionale e tra i soggetti di cui all'articolo 3 che, cooperando nel perseguimento delle finalità di questa legge,

- partecipano alla costruzione della comunità responsabile e solidale;
- e) facoltà per il beneficiario di scegliere il soggetto erogatore del servizio, compatibilmente con i contenuti della programmazione e con l'efficiente organizzazione dei servizi;
 - f) rispondenza ai criteri di responsabilità sociale, quale principio etico di rispetto degli interessi espressi da tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi;
 - g) sostegno alle scelte di permanenza nel domicilio, laddove ciò consenta un'adeguata risposta alla situazione di bisogno e sia compatibile con l'efficiente organizzazione dei servizi;
 - h) coordinamento con le altre politiche che concorrono al benessere della persona, con particolare riferimento alle politiche della salute, del lavoro, della casa, della formazione professionale, dell'istruzione e per la sicurezza;
 - i) potenziamento delle attività di prevenzione del disagio sociale attraverso la rimozione delle cause che possono determinare l'insorgere degli stati di bisogno;
 - j) adozione del metodo della progettualità nell'individuazione degli interventi;
 - k) qualificazione e specializzazione dei servizi offerti e delle risorse umane impegnate nella realizzazione degli interventi;
 - l) diritto all'informazione e dovere di comunicazione interna ed esterna da parte di tutti i soggetti coinvolti attivamente nel sistema integrato dei servizi sociali, con particolare riferimento ai servizi erogati, alle condizioni di accesso ai medesimi e alle relative possibilità di scelta per il beneficiario;
 - m) valutazione dell'impatto degli interventi sociali.

Art. 3

Sussidiarietà e soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali

1. In attuazione del principio di sussidiarietà, questa legge riconosce il ruolo fondamentale dei comuni nella progettazione e nell'attuazione delle politiche sociali, esercitato in forma associata mediante le comunità di cui all'articolo 14, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

2. Per le finalità di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, gli enti locali e la Provincia favoriscono le autonome iniziative in campo sociale realizzate dai soggetti privati previsti da quest'articolo, in particolare sottoscrivendo con i medesimi accordi di collaborazione. Tali accordi coordinano le azioni volte al perseguimento degli obiettivi prefissati, individuando tempi, modalità e responsabilità nell'attuazione dei rispettivi compiti e, con riferimento alle iniziative del terzo settore di cui al comma 3, lettera d), possono prevedere anche l'erogazione di contributi secondo quanto previsto dagli articoli 36 bis, 37 e 38 e dall'articolo 5 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992).

3. Gli enti locali e la Provincia promuovono inoltre l'autonoma iniziativa dell'individuo e delle aggregazioni cui egli aderisce, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla costituzione del sistema integrato dei servizi sociali e la crescita della cultura della solidarietà. Gli enti locali e la Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono quali soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali:

- a) i cittadini, singoli o associati in organizzazione;
- b) le famiglie;
- c) le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- d) il terzo settore, comprensivo di cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti di patronato, imprese sociali nonché di fondazioni e altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli

obiettivi di questa legge;

e) le organizzazioni sindacali operanti a livello provinciale.

4. In relazione ai rispettivi ambiti di competenza, gli enti locali e la Provincia coinvolgono i soggetti previsti dal comma 3, ciascuno secondo le proprie specificità, nella programmazione e nella progettazione degli interventi individuati nel capo V, rispettando i principi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), nonché nella gestione e nella valutazione di questi interventi.

5. In particolare, gli enti locali e la Provincia valorizzano il ruolo della famiglia, tenendo conto dei bisogni e dei diritti dei singoli nell'ambito dei rapporti familiari e dei rapporti delle famiglie con la società; riconoscono il ruolo del terzo settore nell'attuazione di processi di crescita del capitale sociale della comunità; assicurano l'informazione e la concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, anche in merito agli atti di natura programmatica e regolamentare derivanti da questa legge.

6. Gli enti locali e la Provincia riconoscono l'apporto peculiare del volontariato nella realizzazione del sistema integrato delle politiche sociali, in ragione del suo contributo alla risposta ai bisogni e della sua capacità di rafforzare la coesione sociale attraverso la realizzazione di reti a sostegno delle situazioni di marginalità e di disagio. Essi pertanto promuovono:

- a) la costruzione di una cultura del volontariato attraverso iniziative di sensibilizzazione e educazione sociale rivolte alla collettività;
- b) l'offerta da parte del volontariato di attività esercitate anche in raccordo con i servizi sociali e con i soggetti affidatari.

7. I soggetti privati aventi scopo di lucro partecipano al sistema delle politiche sociali, contribuendo a realizzare il distretto dell'economia solidale di cui all'articolo 5, unicamente attraverso:

- a) il concorso all'erogazione dei servizi previsti da questa legge che non rientrano tra quelli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 22, comma 2;
- b) il cofinanziamento o la partecipazione a titolo gratuito ad attività e a progetti, previo accordo con l'ente pubblico titolare del servizio e con il soggetto erogatore del servizio medesimo;
- c) atti di liberalità;
- d) l'erogazione di servizi sociali senza finanziamento dell'ente pubblico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19;
- e) accordi di collaborazione e iniziative di mutuo beneficio con soggetti senza scopo di lucro.

8. La Provincia favorisce l'adozione da parte di tutti i soggetti previsti da quest'articolo del modello di responsabilità sociale di impresa e dei relativi comportamenti attraverso campagne di sensibilizzazione e strumenti di coordinamento organizzativo. Con regolamento possono essere individuati criteri e modalità per la certificazione di imprese socialmente responsabili.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 27 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18.

Art. 4

Sistema integrato dei servizi sociali

1. Il sistema integrato dei servizi sociali è costituito dall'insieme degli interventi di cui al capo V e delle attività di cui agli articoli 37 e 38, realizzati dagli enti locali, dalla Provincia e dai soggetti di cui all'articolo 3.

2. Nell'attuazione del sistema integrato di cui al comma 1 e nella costruzione del distretto dell'economia solidale di cui all'articolo 5 è valorizzato il capitale sociale costituito dalle potenzialità dei singoli e della collettività messe in rete per accrescere la coesione sociale.

Art. 5

Distretto dell'economia solidale

1. Nell'ambito delle rispettive competenze, mediante la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione, informazione e divulgazione delle opportunità di collaborazione e dei relativi benefici, gli enti locali e la Provincia favoriscono la realizzazione di un distretto dell'economia solidale inteso quale circuito economico, a base locale, capace di valorizzare le risorse territoriali secondo criteri di equità sociale e di sostenibilità socio-economica e ambientale, per la creazione di filiere di finanziamento, produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi.

1 bis. Per la realizzazione dei fini previsti dal comma 1, la Provincia svolge attività formative e informative rivolte ai soggetti che partecipano alla costruzione dei distretti dell'economia solidale, secondo gli indirizzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), numero 4).

NOTE AL TESTO

Il comma 1 bis è stato aggiunto dall'art. 27 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18. Vedi anche l'art. 7 della l.p. 17 giugno 2010, n. 13.

Art. 6

Destinatari degli interventi

1. I cittadini dell'Unione europea, gli stranieri e gli apolidi aventi residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento, che si trovano in uno stato anche temporaneo di bisogno effettivo o potenziale, accertato ai sensi dell'articolo 17, hanno diritto a beneficiare degli interventi previsti dagli articoli 32, 33, 34, comma 2, lettere a), b) con riferimento ai servizi semiresidenziali, c), d), e), f), g), h), i) e j) e 35, comma 3, lettere a), e) e f), nonché di ogni altro intervento individuato dallo Stato, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, quale livello essenziale delle prestazioni. Il programma sociale provinciale previsto dall'articolo 10 può assicurare ai medesimi soggetti ulteriori interventi, nell'ambito di quelli individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera e), dell'articolo 34, comma 2, lettera b), e dell'articolo 35, avendo particolare riguardo all'esigenza di garantire la massima tutela ai minori, nonché di consentire comunque alle persone in impellente stato di necessità l'accesso agli interventi di prima accoglienza.

2. Le persone residenti da più di tre anni consecutivi in provincia di Trento hanno diritto a beneficiare di tutti gli interventi previsti dal capo V, nonché di ogni altro intervento individuato dallo Stato, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, quale livello essenziale delle prestazioni.

3. Alle persone comunque presenti sul territorio provinciale che non possono avvalersi dei servizi degli enti di provenienza sono garantiti gli interventi previsti ai sensi del comma 1 che hanno carattere di indifferibilità in relazione allo stato di bisogno.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 11 della l.p. 2 aprile 2015, n. 6.

Art. 7

Livelli essenziali delle prestazioni

1. Al fine di garantire la rispondenza degli interventi ai bisogni fondamentali della persona la Provincia individua nel programma sociale provinciale i livelli essenziali delle prestazioni nel rispetto di quelli determinati dallo Stato in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

2. I livelli essenziali definiscono gli standard qualitativi e quantitativi degli interventi previsti dal capo V da assicurare ai destinatari individuati ai sensi dell'articolo 6 con carattere di omogeneità su tutto il territorio provinciale, anche con riferimento alle figure professionali sociali e socio-sanitarie incaricate dell'erogazione degli interventi medesimi. Rimane ferma la possibilità, per gli enti locali, di potenziare l'offerta.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 12 della l.p. 2 aprile 2015, n. 6.

Art. 7 bis

Disposizioni generali in materia di erogazione di prestazioni a carico del bilancio provinciale

1. L'erogazione di sostegni economici o di benefici economici comunque denominati a persone fisiche o a nuclei familiari a carico del bilancio provinciale avviene anche mediante buoni nominativi per l'accesso ai servizi loro necessari.

2. Nell'ambito della presa in carico ai sensi dell'articolo 16 o di altri meccanismi di definizione di progetti individualizzati disciplinati dalla deliberazione prevista dal comma 4 sono definiti gli impegni che il beneficiario assume per sé e per il suo nucleo familiare, al fine di valorizzare le attitudini personali e la costruzione o la ricostruzione di reti sociali mediante la partecipazione a iniziative o attività di cittadinanza attiva o ad altre iniziative che hanno finalità analoghe. I medesimi impegni sono assunti dal beneficiario delle prestazioni indicate nell'articolo 35, comma 2, per sé e per il suo nucleo familiare, secondo quanto stabilito dalla deliberazione prevista dal comma 4.

3. Quest'articolo si applica nelle materie di competenza della Provincia con riguardo all'erogazione di prestazioni disciplinate da questa legge e da altre disposizioni provinciali individuate nella deliberazione prevista dal comma 4, a eccezione delle prestazioni che costituiscono livelli essenziali ai sensi della normativa statale.

4. I criteri e le modalità per l'attuazione dei commi 1 e 2 di questo articolo sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, anche a integrazione delle discipline di settore. Prima di procedere alla redazione della deliberazione, la Provincia avvia un confronto sui relativi contenuti con i soggetti no profit coinvolti nell'erogazione dei servizi socio-assistenziali. Tale deliberazione è adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. La deliberazione disciplina, tra l'altro, l'interruzione dell'erogazione del beneficio e la decadenza dalla possibilità di accedere al beneficio medesimo per un periodo proporzionato alla gravità del mancato rispetto degli impegni assunti o presi ai sensi del comma 2. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1.1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro).

5. Le prestazioni sociali, assistenziali, sanitarie e socio sanitarie a carico del bilancio provinciale, la cui erogazione è condizionata alla residenza in provincia di Trento, possono essere erogate anche in favore di quanti hanno maturato il requisito di residenza continuativa richiesto per l'accesso alle prestazioni nel decennio antecedente alla data di presentazione della domanda e sono residenti in provincia di Trento alla medesima data, secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale. Fermo restando

quanto previsto dal comma 3, la deliberazione individua le prestazioni a cui questa disposizione si applica, anche in deroga a quanto previsto dalle specifiche norme di settore.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 22 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1, così modificato dall'art. 16 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20 e dall'art. 9 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 19.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione di quest'articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 12 febbraio 2016, n. 138.

Capo II Competenze e programmazione

Art. 8 Funzioni di governo dei comuni e della Provincia

1. Le funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica sono esercitate dai comuni mediante le comunità, secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 3 del 2006.

2. Spettano alla Provincia:

- a) la programmazione di livello provinciale;
- b) l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, compresa l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 7;
- c) l'esercizio, previa diffida, della funzione sostitutiva nel caso di inadempimento o di violazione da parte degli enti locali delle linee di indirizzo e coordinamento adottate nell'esercizio della funzione di cui alla lettera b);
- d) l'esercizio delle funzioni concernenti l'autorizzazione e l'accreditamento;
- e) l'organizzazione e il coordinamento del sistema informativo delle politiche sociali;
- f) l'esercizio delle altre attività di diretta competenza della Provincia da esercitare in forma unitaria a livello provinciale, individuate secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006;
- g) il coordinamento dei rapporti con le regioni e con la Provincia autonoma di Bolzano, con gli organi centrali dello Stato e con le altre amministrazioni nazionali o internazionali, necessari per la realizzazione delle politiche sociali.

3. La Provincia, in sede di riparto delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale n. 3 del 2006, tiene conto dell'esigenza di copertura degli oneri derivanti dalla definizione, nel programma sociale provinciale, dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo omogeneo sul territorio provinciale, nonché di criteri di premialità, in relazione alle risultanze della valutazione di cui al capo IV, nei confronti degli enti locali che hanno dimostrato efficienza, efficacia e responsabilità nell'uso delle risorse.

4. La Provincia promuove e sostiene l'innovazione continua del sistema dei servizi sociali offerti dalle comunità; a tal fine compartecipa finanziariamente ai costi sostenuti dalle medesime per l'attivazione di interventi sociali innovativi o sperimentali, anche con riguardo a quelli derivanti dall'erogazione di contributi ai sensi dell'articolo 38. La Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua i criteri e le modalità della compartecipazione e della determinazione del suo ammontare, anche in relazione agli esiti della valutazione di impatto sociale dell'iniziativa.

NOTE AL TESTO

Il comma 3 è stato così modificato dall'art. 13 della l.p. 2 aprile 2015, n. 6.

Art. 8 bis
Piano provinciale per la salute

1. Il piano provinciale per la salute è lo strumento di pianificazione delle politiche sociali e sanitarie provinciali, che hanno pari dignità, e può prevedere anche progetti di miglioramento del benessere collettivo che coinvolgono altri settori di competenza della Provincia, secondo l'approccio della salute in tutte le politiche. Il piano definisce gli obiettivi strategici per la promozione della salute, gli indirizzi e le linee d'intervento da perseguire per migliorare la salute e il benessere della popolazione e per ridurre le disuguaglianze, sviluppando sistemi sociali e sanitari sostenibili, integrati e coordinati, in coerenza con le strategie di riferimento nazionali e internazionali e con gli obiettivi del programma di sviluppo provinciale, tenuto conto del contesto epidemiologico e sociale del Trentino.

2. Il piano provinciale per la salute è elaborato sulla base dei dati e delle analisi relativi al contesto provinciale e ai bisogni sociali e sanitari della popolazione, desunti dai sistemi informativi provinciali e dalle analisi dei portatori di interesse sociale, economico, ambientale e sanitario.

3. Il piano provinciale per la salute garantisce pari dignità agli aspetti sociali e sanitari, al fine della promozione piena ed effettiva della salute delle persone sulla base del principio di uguaglianza.

4. Per l'elaborazione della proposta di piano, in attuazione dei principi costituzionali di partecipazione e di sussidiarietà, la Giunta provinciale, prima della redazione del testo preliminare del piano, realizza una fase istruttoria di consultazione e partecipazione di durata non inferiore a un semestre. A tal fine sono invitati a partecipare i soggetti attivi previsti dall'articolo 3, comma 3, e quelli indicati nel comma 5 del presente articolo.

5. La Provincia, anche sulla base delle proposte e indicazioni pervenute, elabora una proposta di piano e la trasmette:

- a) al Consiglio delle autonomie locali;
- b) alle comunità;
- c) al comitato per la programmazione sociale previsto dall'articolo 11;
- d) ai consigli per la salute;
- e) al consiglio sanitario provinciale;
- f) alla consulta provinciale per la salute;
- g) all'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- h) alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- i) alle organizzazioni rappresentative dei soggetti gestori di servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, e a quelle rappresentative dei pazienti;
- j) alla consulta provinciale delle politiche sociali;
- k) all'Università degli studi di Trento.

6. I soggetti individuati dal comma 5 possono formulare osservazioni e proposte di modifica o integrazione della proposta di piano entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento.

7. La Giunta provinciale approva la proposta di piano, eventualmente modificata sulla base delle osservazioni e proposte formulate ai sensi del comma 6, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. I pareri sono resi entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dalla Giunta provinciale. Entro trenta giorni dall'approvazione, il piano è illustrato al Consiglio provinciale dall'assessore competente.

8. Il piano ha durata decennale ed è aggiornato, se necessario, con il procedimento stabilito per la sua approvazione. L'efficacia del piano precedente è prorogata fino all'approvazione del nuovo piano. A seguito dell'approvazione il piano o i suoi aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia.

9. In attesa dell'approvazione del piano la Giunta provinciale può adottare il programma sociale provinciale, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente legge, e il programma sanitario e socio-sanitario provinciale, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010).

10. La Giunta provinciale individua le misure per garantire l'effettiva trasversalità degli interventi e il coordinamento delle azioni previste dal piano.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 14 della l.p. 2 aprile 2015, n. 6. Vedi anche l'art. 1 della l.p. 22 luglio 2015, n. 13.

Art. 9

Programmazione sociale

1. Il piano provinciale per la salute costituisce il principale quadro di riferimento per lo sviluppo della programmazione sociale.

2. La programmazione sociale è attuata in coerenza con il piano provinciale per la salute e si esplica mediante l'adozione del programma sociale provinciale e dei piani sociali di comunità previsti dall'articolo 12, in una dinamica d'interazione e aggiornamento reciproco. A tal fine i piani di comunità sono adottati in conformità agli atti d'indirizzo contenuti nel programma sociale provinciale, vincolanti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006; analogamente, la Provincia approva e aggiorna il programma sociale provinciale sulla base della rilevazione dei bisogni e delle altre indicazioni emergenti dai piani sociali di comunità.

3. Gli enti locali e la Provincia elaborano gli strumenti di programmazione previsti dagli articoli 10 e 12 mediante il coinvolgimento e il confronto con i soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali previsti dall'articolo 3, comma 3. Nel processo di programmazione gli enti locali e la Provincia si avvalgono, rispettivamente, dei tavoli territoriali previsti dall'articolo 13 e del comitato per la programmazione sociale.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 15 della l.p. 2 aprile 2015, n. 6.

Art. 10

Programma sociale provinciale

1. Il programma sociale provinciale:

- a) indica i fabbisogni sociali e le priorità degli interventi di politica sociale;
- b) definisce le linee d'indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni da parte degli enti locali, e in particolare individua:
 - 1) i livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 7;
 - 2) gli interventi assicurati alla generalità dei residenti, ulteriori rispetto a quelli garantiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1;
 - 3) gli indirizzi per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori impegnati nell'erogazione degli interventi previsti dal capo V, compreso il personale addetto ai servizi socio-sanitari;
 - 4) gli indirizzi per la formazione da proporre ai destinatari delle prestazioni, ai volontari, ai familiari e agli assistenti familiari coinvolti nella loro erogazione, nonché agli altri soggetti che comunque partecipano alla costruzione del distretto dell'economia solidale;
 - 5) gli indirizzi e i vincoli generali per le politiche tariffarie, volti anche a promuovere

l'uniformità delle tariffe; tra gli indirizzi e i vincoli generali sono compresi quelli relativi alla determinazione della compartecipazione ai costi e dei corrispettivi per i servizi erogati dai soggetti accreditati;

- 6) gli indirizzi per la valutazione prevista al capo IV facendo ricorso a strumenti che consentono di misurare il risultato rispetto al miglioramento atteso della qualità della vita delle persone destinatarie degli interventi e delle attività previste da questa legge;
- c) individua le attività e gli interventi di diretta competenza della Provincia, le risorse disponibili, i casi di adozione degli accordi di collaborazione previsti dall'articolo 3, comma 2, di competenza provinciale, demandando a ulteriori deliberazioni della Giunta provinciale la definizione di criteri e modalità per la loro attuazione.

2. La Giunta provinciale individua i criteri per il coordinamento e la reciproca integrazione degli strumenti di programmazione in materia sociale con quelli delle altre politiche, in particolare del lavoro e abitative, per la parte di esse che concerne interventi a forte connotazione sociale.

3. Ferme restando le intese con il Consiglio delle autonomie locali nei casi previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006, il programma sociale provinciale è approvato dalla Giunta provinciale sulla base della proposta formulata dal comitato per la programmazione sociale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale; ha durata pari a quella della legislatura provinciale e rimane in vigore fino all'approvazione del programma successivo; è aggiornato, se necessario, con la procedura prevista per la sua approvazione, anche a richiesta del Consiglio delle autonomie locali. A seguito dell'approvazione il programma o i suoi aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia.

4. La Giunta provinciale stabilisce le modalità per la redazione della proposta di programma sociale provinciale.

5. Il programma può essere approvato unitariamente oppure per stralci su specifici argomenti omogenei.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 16 della l.p. 2 aprile 2015, n. 6 e modificato dall'art. 9 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 19. Vedi anche l'art. 3 della l.p. 22 luglio 2015, n. 13.

Art. 11

Comitato per la programmazione sociale

1. Per lo svolgimento delle attività di programmazione e d'indirizzo la Giunta provinciale si avvale del comitato per la programmazione sociale, quale organo di consulenza e di proposta in materia sociale.

2. In particolare, spetta al comitato:

- a) contribuire all'analisi dello stato dei bisogni e della loro evoluzione, anche promuovendo ricerche e studi sui diversi fenomeni e sulle cause della loro insorgenza;
- b) formulare osservazioni e proposte ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010;
- c) formulare la proposta del programma sociale provinciale entro un congruo termine indicato dalla Giunta provinciale, decorso il quale la Giunta provvede autonomamente;
- d) fornire assistenza al Consiglio delle autonomie locali per la definizione di intese in materia sociale, nei casi e con le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale d'accordo con il Consiglio delle autonomie locali.

3. Il comitato svolge le funzioni previste dal comma 2 sulla base della rilevazione dei bisogni espressa dai piani sociali di comunità e tenendo conto degli esiti della valutazione

prevista dal capo IV, raccordandosi con il nucleo di valutazione previsto dall'articolo 25, comma 1.

4. Il comitato per la programmazione sociale è nominato dalla Giunta provinciale, ha durata corrispondente alla legislatura provinciale ed è composto da:

- a) l'assessore provinciale competente in materia di politiche sociali, in qualità di presidente;
- b) il dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali;
- c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali;
- d) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di programmazione sanitaria;
- e) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali;
- e bis) un rappresentante dell'ente associativo delle aziende pubbliche di servizi alla persona maggiormente rappresentativo a livello provinciale;
- f) cinque rappresentanti del terzo settore, di cui:
 - 1) due designati dalle organizzazioni di secondo livello aventi sede in provincia di Trento che associano enti autorizzati e accreditati ai sensi di questa legge;
 - 2) due designati dalla consulta provinciale delle politiche sociali;
 - 3) uno designato dalle organizzazioni di volontariato;
- g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, esperto in materia sociale;
- h) due esperti esterni in materia di pianificazione e programmazione;
- i) un esperto in materia di pianificazione e programmazione designato dai soggetti che presiedono i tavoli territoriali.

5. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di funzionamento del comitato e la sua eventuale articolazione in sottocomitati, dei quali può individuare ulteriori componenti, in numero complessivo comunque non superiore a quindici. I componenti previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d), possono essere rappresentati nel comitato da delegati. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del presidente del comitato.

6. Ai componenti del comitato previsti dal comma 4, lettera h), spetta un compenso determinato dall'atto di nomina entro il limite massimo previsto dall'articolo 50, quinto comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento). Agli altri componenti del comitato non spetta alcun compenso o rimborso spese.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 17 della l.p. 2 aprile 2015, n. 6 e modificato dall'art. 6 della l.p. 16 novembre 2017, n. 14. In relazione al comma 5 vedi, però, l'art. 10, comma 1 della l.p. 9 marzo 2010, n. 6.

Art. 11 bis

Consulta provinciale delle politiche sociali

1. E' istituita la consulta provinciale delle politiche sociali quale luogo di confronto delle organizzazioni e delle professioni che operano in ambito socio-assistenziale con funzioni consultive e propositive in ordine all'attuazione di questa legge attraverso la formulazione di proposte e iniziative atte a favorire l'interesse, la ricerca e il confronto sui programmi di intervento anche per quanto attiene l'integrazione socio-sanitaria.

2. La Giunta provinciale disciplina con deliberazione la composizione, il funzionamento, l'organizzazione e i compiti della consulta.

3. Ai componenti della consulta non spetta alcun compenso o rimborso spese.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 18 della l.p. 2 aprile 2015, n. 6.

Art. 12

Piani sociali di comunità

1. Il piano sociale di comunità costituisce lo strumento di programmazione delle politiche sociali del territorio e concorre alla formazione del programma sociale provinciale secondo quanto previsto dall'articolo 9. La comunità approva il piano sulla base della proposta formulata dal tavolo territoriale di cui all'articolo 13.

2. La comunità disciplina la durata, comunque pluriennale, e le modalità di approvazione e di aggiornamento del piano, individua idonei strumenti per la raccolta dei dati funzionali alla definizione dei suoi contenuti e assicura la valutazione strategica degli interventi da inserire in esso.

3. Il piano individua:

- a) i bisogni riscontrati e le risorse del territorio;
- b) l'analisi dello stato dei servizi e degli interventi esistenti;
- c) le priorità d'intervento;
- d) gli interventi da erogare, comprese le prestazioni aggiuntive rispetto a quelle essenziali specificate dal programma sociale provinciale;
- e) le forme e gli strumenti comunicativi per favorire la conoscenza dei servizi disponibili e delle opportunità di partecipazione attiva dei cittadini al sistema delle politiche sociali;
- f) i casi di adozione degli accordi di collaborazione previsti dall'articolo 3, comma 2, di competenza della comunità.

3 bis. Il piano individua inoltre gli interventi dell'area anziani previsti dall'articolo 4 bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità), in coerenza con quanto stabilito dal piano provinciale per la salute, dal piano provinciale per le demenze, dalla programmazione sociale, dal programma sanitario e socio-sanitario provinciale e dagli atti previsti dall'articolo 11 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 19 della l.p. 2 aprile 2015, n. 6 e dall'art. 7 della l.p. 16 novembre 2017, n. 14.

Art. 13

Tavoli territoriali

1. Nell'ambito di ogni comunità è istituito un tavolo territoriale quale organo di consulenza e di proposta per le politiche sociali locali.

2. Il tavolo svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) raccoglie le istanze del territorio nel settore delle politiche sociali e socio-sanitarie riferite all'area anziani e contribuisce all'individuazione e all'analisi dei bisogni;
- b) formula la proposta di piano sociale di comunità entro il termine indicato dalla comunità stessa, decorso il quale essa provvede autonomamente;
- c) individua attività in relazione alle quali stipulare gli accordi di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Il tavolo svolge le funzioni di cui al comma 2 tenendo conto degli esiti della valutazione di cui al capo IV; esso si raccorda con il nucleo di valutazione di cui all'articolo 25.

4. La comunità assicura nella composizione del tavolo un'adeguata rappresentanza dei comuni, tenendo conto della loro dimensione demografica, nonché la presenza di una rappresentanza dell'ambito sanitario territoriale, dei servizi educativi e scolastici, delle parti

sociali e, per almeno un terzo del totale dei componenti, di membri designati da organizzazioni del terzo settore operanti nel territorio della comunità. La comunità stabilisce la durata e le modalità di funzionamento del tavolo.

4 bis. Per la formulazione della proposta di piano relativa ai contenuti previsti dall'articolo 12, comma 3 bis, e di ulteriori proposte sulle politiche e sugli interventi a favore delle persone anziane, il tavolo territoriale è integrato da una sezione costituita da rappresentanti delle aziende pubbliche di servizi alla persona presenti sul territorio e del terzo settore interessato, compresi i rappresentanti dei locali circoli anziani e pensionati, e da componenti che si occupano delle tematiche legate agli anziani. Tale sezione indirizza e promuove l'attività di Spazio argento, istituito ai sensi dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 6 del 1998.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 8 della l.p. 16 novembre 2017, n. 14 e dall'art. 27 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18.

Art. 14

Istruttorie pubbliche e coprogettazione

1. Gli enti locali e la Provincia indicano istruttorie pubbliche quando riconoscono l'utilità di coprogettare. La coprogettazione è volta alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o d'intervento finalizzati a rispondere in modo adeguato a bisogni sociali definiti in sede di programmazione.

2. Gli enti locali e la Provincia stabiliscono le modalità d'indizione e di funzionamento delle istruttorie pubbliche, gli obiettivi generali e specifici del servizio o dell'intervento, la loro durata, le loro caratteristiche essenziali, i criteri e le modalità d'individuazione dei soggetti che concorrono alla progettazione.

3. In ogni caso gli enti locali indicano l'istruttoria sentiti i tavoli territoriali previsti dall'articolo 13 e assicurano la possibilità di partecipare ai soggetti indicati nell'articolo 3.

4. L'individuazione dei soggetti con i quali attivare la coprogettazione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

5. L'istruttoria pubblica, se ha esito positivo, si conclude con la sottoscrizione di un accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, che può avere ad oggetto la definizione del progetto di servizio o d'intervento ed eventualmente la sua realizzazione. L'accordo di collaborazione può prevedere anche la concessione di un contributo, ai soggetti del terzo settore partecipanti all'accordo, ai sensi degli articoli 36 bis e 38 e dell'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992. In alternativa la realizzazione del progetto può essere affidata ai sensi dell'articolo 22, comma 3.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 27 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18.

Art. 15

Sistema informativo delle politiche sociali

1. Per consentire un'efficace attività di progettazione, programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi è istituito il sistema informativo delle politiche sociali, a disposizione dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi medesimi.

2. La Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce l'organizzazione del sistema informativo delle politiche sociali, disciplinando in particolare:

a) livelli omogenei di informazioni e dati;

- b) modalità di partecipazione degli enti locali al sistema informativo delle politiche sociali;
- c) modalità di adempimento degli obblighi informativi posti a carico dei soggetti autorizzati e accreditati ai sensi degli articoli 19 e 20;
- d) modalità di raccordo tra il sistema informativo delle politiche sociali e i sistemi informativi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e di altre organizzazioni aventi sistemi di raccolta ed elaborazione dati;
- e) modalità di raccordo con i sistemi informativi di Stato, regioni e Provincia autonoma di Bolzano;
- f) definizione di protocolli per l'acquisizione e lo scambio di dati con gli ulteriori soggetti che concorrono al sistema sociale integrato.

3. La Provincia garantisce la formazione continua del personale addetto al funzionamento e al corretto utilizzo del sistema informativo delle politiche sociali.

NOTE AL TESTO

Il comma 2 è stato così modificato dall'art. 37 della l.p. 2 marzo 2011, n. 1 e dall'art. 65 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25. Vedi però l'art. 10, comma 4, lettera c) della l.p. 9 marzo 2010, n. 6.

Capo III *Erogazione dei servizi*

Sezione I *Modalità di attuazione degli interventi*

Art. 16 *Presenza in carico unitaria e responsabile del caso*

1. Questa legge riconosce il diritto della persona alla valutazione unitaria dello stato di bisogno, nonché il diritto ad una risposta unitaria.

2. Per i fini del comma 1 i servizi sociali degli enti locali effettuano la presa in carico unitaria, individuando nella figura professionale di riferimento il responsabile del caso. Tale responsabile:

- a) coordina le figure professionali deputate all'accertamento dello stato di bisogno ai sensi dell'articolo 17;
- b) elabora il progetto individualizzato di cui al comma 3 con il concorso delle altre professionalità interessate e ne cura l'attuazione in termini di appropriatezza, celerità ed efficacia anche sollecitando, ove necessario, la definizione dei procedimenti amministrativi avviati;
- c) verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi del progetto.

3. Il progetto individualizzato è finalizzato a definire il percorso idoneo a contrastare e, ove possibile, rimuovere le condizioni che determinano lo stato di bisogno, assicurando l'accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa degli interventi da realizzare in modo integrato e coordinato con le azioni previste da altre politiche di settore. Tale progetto prevede prioritariamente l'attivazione di interventi di natura non economica.

4. L'accesso diretto agli interventi socio-assistenziali prescindendo dalle modalità previste da quest'articolo avviene nei soli casi previsti con deliberazione della Giunta provinciale.

NOTE AL TESTO

Il comma 4 è stato così modificato dall'art. 20 della l.p. 2 aprile 2015, n. 6. Vedi però l'art. 8 della l.p. 9 marzo 2010, n. 6.

Art. 17

Accertamento dello stato di bisogno

1. Lo stato di bisogno si manifesta nell'incapacità, anche temporanea, del singolo e del nucleo familiare di appartenenza di far fronte alle esigenze vitali primarie e di socialità, derivante da almeno una delle seguenti condizioni:

- a) insufficienza della condizione economico-patrimoniale;
- b) disabilità psico-fisico-sensoriale;
- c) difficoltà di ordine psicologico, sociale, culturale, relazionale;
- d) sottoposizione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. L'accertamento dello stato di bisogno è svolto dalle figure professionali competenti secondo un approccio interdisciplinare e comprende la valutazione delle esigenze di carattere sociale, sanitario, educativo, formativo, di sostegno lavorativo e abitativo.

3. Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, la Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per l'accertamento dello stato di bisogno, nonché le modalità di coordinamento tra le comunità e la Provincia per l'esercizio in forma integrata delle funzioni di rispettiva competenza; in alternativa, le modalità di coordinamento possono essere individuate mediante intese istituzionali e accordi di programma ai sensi dell'articolo 8, commi 9 e 10, della legge provinciale n. 3 del 2006.

4. Nell'accertamento dello stato di bisogno determinato ai sensi del comma 1, lettera a), la condizione economico-patrimoniale è valutata secondo quanto previsto dall'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3.

Art. 18

Compartecipazione degli utenti

1. I soggetti che fruiscono di prestazioni consistenti nell'erogazione di un servizio compartecipano alla spesa in relazione alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993, nonché in relazione alla tipologia della prestazione erogata.

2. I criteri di determinazione della compartecipazione, il limite massimo della spesa posta a carico dell'utente, nonché i casi di esenzione dalla compartecipazione medesima sono stabiliti dalla Giunta provinciale con atti d'indirizzo e coordinamento.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

La sentenza della corte costituzionale 14 gennaio 2016, n. 2 ha dichiarato infondata una questione di legittimità che riguardava quest'articolo.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione del comma 2 vedi la deliberazione della giunta provinciale 23 marzo 2015, n. 477, modificata dalla deliberazione 29 giugno 2015, n. 1082, e la deliberazione 12 dicembre 2016, n. 2256.

Sezione II

Autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi

Art. 19

Autorizzazione

1. L'autorizzazione dei soggetti per i quali è stato accertato il possesso dei requisiti minimi organizzativi e, ove previsti, strutturali costituisce titolo necessario per svolgere i

servizi socio-assistenziali individuati ai sensi del comma 2. La Provincia autorizza tutti i soggetti in possesso dei requisiti, che ne fanno richiesta.

2. Il regolamento stabilisce:

- a) le tipologie di servizi soggetti ad autorizzazione;
- b) i requisiti minimi di cui al comma 1;
- c) le procedure per il rilascio dell'autorizzazione, nonché i casi di sospensione, decadenza e le relative procedure.

3. In caso di esercizio dei servizi in assenza di autorizzazione, o quando l'autorizzazione è dichiarata decaduta, è disposta l'immediata sospensione dell'attività ed eventualmente la chiusura della struttura in cui essa si svolge. Queste misure possono essere disposte anche in caso di esercizio dei servizi in grave difformità dall'autorizzazione o di reiterate violazioni di minore entità.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 35 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 65 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.

Art. 20 *Accreditamento*

1. L'accreditamento dei soggetti per i quali è stato accertato il possesso di requisiti di qualità ulteriori rispetto a quelli individuati ai sensi dell'articolo 19 costituisce titolo necessario per ottenere l'affidamento dei servizi concernenti prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 22. Tali requisiti sono finalizzati principalmente a dimostrare l'attitudine dei predetti soggetti a intervenire in modo personalizzato, flessibile e coerente con le linee della programmazione sociale. Essi sono di carattere organizzativo, ivi compreso il rispetto della disciplina normativa e contrattuale nazionale e provinciale di riferimento in materia previdenziale e di lavoro, e, ove ricorrenti, di carattere strutturale e tecnologico. Tra i requisiti è compresa altresì l'adozione della carta dei servizi sociali, secondo le linee guida e i contenuti essenziali approvati con deliberazione della Giunta provinciale. Salvo quanto previsto dal comma 2, la Provincia accredita tutti i soggetti in possesso dei requisiti, che ne facciano richiesta.

2. Per lo svolgimento di servizi residenziali o semiresidenziali erogati nell'ambito di strutture non messe a disposizione dall'ente affidante, l'accreditamento dei soggetti erogatori è disposto nei limiti dei fabbisogni individuati in sede di programmazione, previo accordo tra la Provincia e gli enti competenti, e comunque secondo principi di trasparenza. In tal caso, all'accreditamento consegue l'affidamento diretto del servizio al soggetto accreditato alle condizioni concordate con l'ente competente e al venir meno dell'affidamento consegue la revoca dell'accreditamento ovvero la sua rideterminazione.

3. Il regolamento stabilisce:

- a) i requisiti di cui al comma 1, comunque proporzionati alla finalità degli interventi;
- b) le procedure per il rilascio dell'accreditamento, nonché i casi di sospensione, decadenza, revoca e le relative procedure;
- c) le modalità per l'istituzione e la gestione del registro dei soggetti accreditati;
- d) *omissis*

3 bis. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità con i quali sono riconosciute, per i fini di quest'articolo, le strutture collocate fuori dal territorio provinciale di cui possono avvalersi gli enti territorialmente competenti. Le relative deliberazioni sono sottoposte al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

4. Se l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 non è già in possesso del richiedente

essa è rilasciata contestualmente al provvedimento di accreditamento.

5. I soggetti accreditati sono tenuti ad effettuare, sulla base di uno schema definito con deliberazione della Giunta provinciale, la rendicontazione sociale della propria attività, dando atto nel bilancio sociale del valore e del capitale sociale prodotto. La valutazione di cui al capo IV tiene conto, ai sensi dell'articolo 27, dei risultati di tale autovalutazione. I soggetti accreditati sono altresì tenuti ad adottare processi gestionali di qualificazione delle attività prestate che garantiscono in particolare l'accessibilità dei servizi e la tutela delle posizioni soggettive degli utenti.

NOTE AL TESTO

- *Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 26 settembre 2016, n. 16 e dall'art. 9 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 19.*
- *Con riguardo al comma 1 vedi però l'art. 9, comma 2 della l.p. 9 marzo 2010, n. 6.*

Art. 21
Vigilanza

1. La Provincia svolge attività di vigilanza per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione e l'accreditamento.
2. Le modalità di svolgimento dei controlli sono disciplinate con regolamento.
3. Per l'esercizio della funzione di vigilanza la Provincia può avvalersi degli enti locali territorialmente competenti, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

Art. 22
Modalità di erogazione delle prestazioni

1. Gli interventi socio-assistenziali previsti da questa legge sono erogati con le modalità previste da quest'articolo. Fermo restando quanto stabilito dalle norme di settore per l'erogazione dei servizi socio-sanitari, gli interventi diversi da quelli socio-assistenziali, se non erogati direttamente dagli enti locali e dalla Provincia, sono affidati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti.

2. Per i fini di quest'articolo s'intendono per interventi socio-assistenziali quelli che comportano l'instaurazione e la gestione di rapporti complessi e differenziati con le persone in ragione dei loro peculiari bisogni e condizioni di vita.

3. Gli enti locali e la Provincia assicurano l'erogazione delle prestazioni sociali mediante:

- a) l'erogazione diretta dei servizi con le modalità previste dall'articolo 13, comma 4, lettere a), b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006;
- b) l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo di buoni di servizio;
- c) l'affidamento del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati, individuati secondo quanto previsto dal comma 5.

4. I buoni di servizio di cui al comma 3, lettera b), possono essere utilizzati nei settori individuati come idonei dagli enti locali e dalla Provincia. Essi costituiscono titolo di acquisto spendibile dal beneficiario presso tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 20 che si sono resi disponibili.

5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), l'ente competente affida il servizio a uno o più soggetti accreditati individuati attraverso adeguate procedure comparative disciplinate dall'ente medesimo. Per la valutazione dell'offerta tali procedure assicurano un'importanza prevalente alla qualità della prestazione, escludendo comunque il metodo del massimo ribasso. In ogni caso l'incidenza del prezzo offerto sul punteggio totale

attribuibile non può superare il 20 per cento. L'ente affidante tiene altresì conto delle valutazioni conseguite, ai sensi del capo IV, nel quinquennio precedente dai soggetti offerenti in relazione alla stessa tipologia di servizi oggetto di affidamento. La valutazione della qualità del servizio offerto tiene altresì conto della conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio, delle risorse sociali della comunità e del loro utilizzo, della qualificazione degli operatori, della capacità progettuale e organizzativa, nonché della capacità di coinvolgimento degli utenti e dei soggetti rappresentativi di interessi. E' vietato il subappalto dei servizi affidati, salvo espressa deroga prevista nel capitolato di appalto con esclusivo riferimento alle parti del servizio non consistenti in prestazioni sociali.

6. L'affidamento diretto del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati, prescindendo dalle procedure di cui al comma 5, è consentito:

- a) nei casi di trattativa privata previsti dalla vigente normativa in materia di contratti;
- b) nei casi disciplinati dall'articolo 38, comma 4;
- c) in casi eccezionali di particolare urgenza e indifferibilità dell'intervento; ove ricorra tale presupposto, gli enti locali e la Provincia possono affidare motivatamente il servizio, per il periodo strettamente necessario, anche a un soggetto non accreditato, purché autorizzato ai sensi dell'articolo 19.

7. L'ente locale può comunque richiedere ai soggetti affidatari, al fine dello svolgimento del servizio:

- a) il coinvolgimento del volontariato;
- b) la predisposizione di programmi di intervento individuali, concordati con gli utenti;
- c) il coinvolgimento degli utenti nella valutazione periodica del servizio e dei risultati, anche attraverso l'attivazione di strumenti per la raccolta di suggerimenti e reclami;
- d) l'attivazione di un servizio di tutoraggio a costante supporto dei beneficiari.

8. In tutti in casi di affidamento del servizio ai sensi di quest'articolo, l'ente affidante è tenuto a verificare l'assolvimento, da parte dell'affidatario, degli adempimenti retributivi e contributivi nei confronti del personale impiegato, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative; in caso di inadempimento è altresì tenuto, nei limiti del corrispettivo dovuto all'affidatario e previo invito alla regolarizzazione, a pagare direttamente ai lavoratori le prestazioni dovute nonché a sanare il debito assicurativo e previdenziale nei confronti degli istituti assicuratori.

9. Nel caso di mutamento del soggetto erogatore del servizio, il nuovo affidatario che, al fine dello svolgimento di tale servizio deve provvedere all'assunzione di nuovo personale, è tenuto prioritariamente all'assunzione dei lavoratori dipendenti già impegnati nei servizi medesimi presso il soggetto erogatore precedente.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 9 della l.p. 16 novembre 2017, n. 14 e dall'art. 27 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18.

Art. 23

Convenzioni per l'erogazione di prestazioni sociali

1. Nel caso di affidamento ai sensi dell'articolo 22 di servizi concernenti l'erogazione di prestazioni sociali, i rapporti tra ente affidante e soggetto affidatario sono regolati da convenzione. L'ente affidante determina la durata della convenzione, anche tenendo conto degli investimenti connessi all'affidamento.

2. *omissis*

3. *omissis*

4. *omissis*

5. L'ente affidante revoca l'affidamento, in qualsiasi momento, in caso di revoca dell'accreditamento e nelle ulteriori fattispecie previste dalla convenzione prevista dal

comma 1. L'ente affidante, inoltre, può revocare l'affidamento in caso di valutazione negativa del servizio prestato.

6. La Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sottoscrive con i soggetti accreditati una convenzione che definisce i criteri generali di svolgimento del servizio nonché il corrispettivo delle prestazioni o i criteri per la sua determinazione, ferma restando la competenza in capo ai singoli enti locali in ordine alla concreta utilizzazione delle prestazioni, al pagamento del corrispettivo e all'attivazione delle necessarie forme di coordinamento operativo.

6 bis. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere agevolazioni ai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 3, lettera d), che gestiscono servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sul territorio provinciale per sostenerli nel periodo loro necessario per dare attuazione a un piano pluriennale di razionalizzazione delle loro spese di funzionamento. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione le modalità e i termini di presentazione delle domande, le modalità di determinazione della spesa ammissibile, l'entità dei contributi, i loro criteri di concessione e di erogazione.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 17 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4, dall'art. 35 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 9 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 19.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione del comma 6 bis vedi la deliberazione della giunta provinciale 1 luglio 2013, n. 1354, modificata dalla deliberazione 30 giugno 2014, n. 1086.

Capo IV Valutazione

Art. 24 Obiettivi della valutazione

1. Ai fini di una gestione razionale e responsabile, gli enti locali e la Provincia valutano, avvalendosi dei nuclei di valutazione di cui all'articolo 25, gli interventi di loro competenza, secondo criteri di qualità della prestazione, congruità dei risultati, efficacia dell'utilizzo delle risorse impiegate.

2. La valutazione è finalizzata a verificare l'impatto dei servizi socio-assistenziali erogati, sotto il profilo dell'efficacia della risposta ai bisogni espressi, dell'efficienza in termini di rapporto costi-benefici, nonché della ricaduta sul territorio e sulla collettività, ed è effettuata sia preventivamente che successivamente alla realizzazione delle attività considerate.

3. Per i fini del comma 1, la valutazione fornisce inoltre agli enti locali e alla Provincia:

- a) elementi ai fini di una ridefinizione delle modalità di erogazione del servizio; tale ridefinizione è concordata con il soggetto erogatore in caso di affidamento del servizio;
- b) elementi di cui tenere conto nell'ambito delle procedure di scelta del contraente ai sensi dell'articolo 22, comma 5;
- c) elementi rilevanti ai fini della revoca dell'affidamento del servizio al soggetto erogatore, laddove la relativa valutazione sia negativa;
- d) elementi ai fini del riparto delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 8, comma 3.

Art. 25 Nuclei di valutazione

1. La Provincia nomina, ai fini della valutazione di propria competenza, un nucleo di valutazione composto da:

- a) tre esperti in materia di politiche socio-assistenziali di comprovata esperienza e competenza, dei quali uno designato dalle minoranze del Consiglio provinciale e uno designato dal Consiglio delle autonomie locali;
- b) due esperti in valutazione delle politiche sociali provenienti dal mondo accademico;
- c) due esperti con esperienza diretta, almeno quinquennale, nella gestione o valutazione dei servizi alla persona, di cui uno designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2. Il nucleo di valutazione rimane in carica per la durata della legislatura. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i casi di incompatibilità con l'esercizio della funzione di componente e le modalità di funzionamento del nucleo, ivi comprese quelle relative all'utilizzo del personale della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali.

3. In relazione agli argomenti trattati possono essere invitati a partecipare ai lavori del nucleo di valutazione, senza diritto di voto, ulteriori esperti, funzionari della Provincia e rappresentanti di soggetti pubblici o privati che operano nel settore delle politiche sociali.

4. Ai componenti del nucleo spetta un compenso determinato dall'atto di nomina entro il limite massimo previsto dall'articolo 50, quarto comma, della legge provinciale n. 12 del 1983.

5. Per l'esercizio delle funzioni previste da questo capo gli enti locali nominano un nucleo di valutazione, la cui composizione assicura comunque il rispetto dei requisiti di professionalità e terzietà previsti dai commi 1 e 2, oppure si avvalgono del nucleo di valutazione nominato dalla Provincia. Ciascun nucleo di valutazione può operare con riferimento al territorio di più comunità; in tal caso per la valutazione degli interventi di propria competenza ogni ente locale integra la composizione del nucleo con un ulteriore esperto, appositamente individuato.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 17 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4 e dall'art. 42 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27.

Art. 26

Compiti dei nuclei di valutazione

1. I nuclei di valutazione svolgono i seguenti compiti:

- a) effettuano la valutazione complessiva ex post del sistema delle politiche sociali ai fini della predisposizione del successivo programma sociale provinciale e redigono il relativo rapporto di fine legislatura;
- b) effettuano la valutazione annuale in itinere o ex post degli interventi prestati dai soggetti erogatori dei servizi e redigono il relativo rapporto;
- c) effettuano l'analisi del costo dei servizi erogati, anche in comparazione con quello sostenuto da altre realtà territoriali per i medesimi servizi;
- d) effettuano la valutazione strategica degli interventi da inserire nel programma sociale provinciale, consistente nella valutazione ex ante dell'impatto economico e sociale degli interventi medesimi;
- e) effettuano la valutazione di impatto sociale ex ante dei progetti innovativi o sperimentali da attivare ai sensi dell'articolo 38;
- f) comunicano i risultati della valutazione ai soggetti valutati;
- g) danno adeguata diffusione, con i rapporti previsti dalle lettere a) e b) di questo comma nonché attraverso il sistema informativo delle politiche sociali di cui all'articolo 15, dei risultati della valutazione di cui alle lettere da a) ad e).

2. Il nucleo di valutazione della Provincia fornisce altresì supporto tecnico, ai fini dell'elaborazione della proposta di programma sociale provinciale, in ordine alla definizione degli indirizzi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b), numero 6).

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 21 della l.p. 2 aprile 2015, n. 6.

Art. 27

Linee guida e criteri della valutazione

1. Ai fini della valutazione dell'attività svolta dai soggetti erogatori, gli enti locali e la Provincia, sentiti i rispettivi nuclei di valutazione, adottano linee guida in coerenza con gli indirizzi contenuti nel programma sociale provinciale e ne danno tempestiva comunicazione ai soggetti valutati.

2. In particolare, i nuclei di valutazione:

- a) analizzano e verificano prioritariamente la qualità dei servizi erogati, anche in relazione all'impiego delle risorse disponibili;
- b) tengono conto delle peculiarità dei contesti in cui si svolge l'attività valutata;
- c) tengono conto della capacità dei soggetti erogatori di adeguare gli interventi all'evoluzione dei bisogni e delle relative modalità di risposta;
- d) tengono conto altresì del grado di coinvolgimento, nelle attività svolte dal soggetto erogatore, di altri soggetti pubblici e privati presenti sul territorio di riferimento;
- e) verificano l'impatto dei servizi socio-assistenziali erogati, ai sensi dell'articolo 24;
- f) tengono conto di eventuali certificati di valutazione della qualità dei servizi rilasciati, in base a standard internazionali, da società riconosciute;
- g) verificano il perseguimento dei fini di responsabilità sociale.

3. I nuclei di valutazione raccolgono elementi necessari al processo valutativo:

- a) dai soggetti erogatori attraverso l'autovalutazione;
- b) dai soggetti pubblici e privati portatori d'interesse, in particolar modo i destinatari dei servizi;
- c) dagli enti locali e dalla Provincia, in relazione al rispettivo ambito di competenza.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 22 della l.p. 2 aprile 2015, n. 6.

Art. 28 - Art. 29 *omissis*

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 37 della l.p. 2 marzo 2011, n. 1.

Art. 30 *omissis*

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 20 della l.p. 18 giugno 2012, n. 13.

Capo V *Tipologia degli interventi socio-assistenziali*

Art. 31

Interventi socio-assistenziali

1. Gli interventi socio-assistenziali previsti nell'ambito delle politiche sociali provinciali sono improntati a criteri di qualità, sono tesi al miglioramento continuo della risposta al bisogno e sono volti alla promozione di un contesto sociale inclusivo e favorevole, per aumentare il benessere e l'autonomia personale e per rafforzare la coesione sociale e agevolare lo sviluppo del territorio. Essi consistono in:

- a) interventi di servizio sociale professionale e segretariato sociale;
- b) interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale;
- c) interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare;
- d) interventi di sostegno economico;
- e) ulteriori interventi individuati dal programma sociale provinciale o dal piano sociale di comunità, riferiti sia alle tipologie di interventi previsti dalle lettere da a) a d), sia trasversali ad esse, sia di natura differente.

2. Gli interventi di diretta competenza della Provincia sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale la quale, nel rispetto del programma sociale provinciale, specifica, in particolare, i destinatari della prestazione, i requisiti per accedervi, la misura dell'eventuale compartecipazione alla spesa e, in generale, i criteri e le modalità per l'erogazione della prestazione.

3. Gli enti locali disciplinano gli interventi di loro competenza nel rispetto della programmazione provinciale e di comunità, nonché degli atti d'indirizzo e coordinamento della Provincia di cui all'articolo 9, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 23 della l.p. 2 aprile 2015, n. 6 e dall'art. 10 della l.p. 16 novembre 2017, n. 14.

Art. 32

Interventi di servizio sociale professionale e segretariato sociale

1. Gli interventi di servizio sociale professionale e di segretariato sociale sono finalizzati all'informazione, all'aiuto e al sostegno psico-sociale e relazionale rivolto al singolo, alla famiglia e ai gruppi e hanno carattere di gratuità per l'utenza.

2. Gli interventi di servizio sociale professionale consistono in attività di valutazione e presa in carico, progettazione individuale e attività di supporto alle persone in difficoltà al fine di individuare e attivare possibili soluzioni ai loro problemi.

3. Il segretariato sociale consiste nell'attività di informazione e di orientamento sui servizi aventi rilevanza sociale e sulle risorse disponibili, nonché sulle modalità per accedervi e si configura come strumento di accesso ai servizi socio-assistenziali. A seguito di segnalazione di situazioni particolarmente problematiche, tale intervento è svolto, ove possibile, anche nei confronti delle persone le cui condizioni sono tali da precluderne lo spontaneo accesso ai servizi.

Art. 33

Interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale

1. Gli interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale sono finalizzati a:

- a) evitare l'insorgenza del disagio o di altre forme di emarginazione;
- b) attivare e sviluppare una maggiore attenzione alle problematiche ed ai bisogni sociali;
- c) facilitare relazioni, processi di integrazione operativa, partecipazione e coesione tra le risorse del territorio;

d) promuovere le progettualità sociali, coordinandole con quelle sanitarie, educative, dell'istruzione e formazione professionale, delle politiche giovanili, del volontariato, del lavoro, abitative, nonché con quelle degli altri settori che concorrono alla promozione del benessere sociale.

2. Gli interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale comprendono in particolare:

- a) attività specifiche mirate a prevenire fenomeni di emarginazione, di esclusione sociale, di disagio e di devianza connessi a problemi di natura psicologica e sociale di singoli o di gruppi a rischio;
- b) attività per la realizzazione di progetti mirati all'educazione sociale;
- c) attività volte a favorire la disponibilità alla realizzazione di interventi che perseguono le finalità di questa legge da parte degli individui, delle famiglie, della società e delle istituzioni;
- d) attività di mediazione culturale per l'integrazione degli stranieri;
- e) attività di mediazione sociale volta a costruire percorsi di sviluppo di comunità;
- f) attività volte a favorire l'inclusione sociale di persone con disabilità sensoriale, in particolare con l'obiettivo di abbattere barriere comunicative;
- g) attività volte a favorire l'inclusione sociale di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale attraverso lo svolgimento, anche in ambiente scolastico, di pratiche sportive aggreganti o che comunque contribuiscono ad accrescere il benessere psico-fisico, nei limiti in cui analoghi interventi non sono previsti dalla normativa specifica di settore;
- h) attività volte a favorire l'inclusione sociale di persone in situazione di grave emarginazione;
- i) attività atte ad assicurare alle donne ed ai minori che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti, nonché alle persone che si trovano in condizioni problematiche di vita a causa di eventi particolari, quali separazioni, sottoposizione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, maternità vissute in modo conflittuale, il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e la dignità nel rispetto della personale riservatezza;
- i bis) attività a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato.

2 bis. Le attività poste in essere per raggiungere le finalità del comma 1 sono integrate, se necessario, con la messa a disposizione di forme di accoglienza, anche temporanea.

2 ter. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, lettera g), la Provincia favorisce l'inclusione sociale delle persone sorde, promuovendo la diffusione della lingua italiana dei segni (LIS) nella comunicazione ed informazione pubblica, con particolare riferimento ai servizi televisivi.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 8 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2, dall'art. 16 della l.p. 12 dicembre 2011, n. 15 e dall'art. 65 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.

Art. 34

Interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare

1. Gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare sono finalizzati ad aiutare e sostenere la famiglia.

2. Gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare comprendono in particolare:

- a) interventi di assistenza domiciliare, rivolti al sostegno di persone non in grado di provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana e mirati al soddisfacimento di esigenze personali, domestiche, relazionali, educative e riabilitative;
- b) servizi a carattere semiresidenziale e residenziale, rivolti all'accoglienza di persone i cui bisogni di cura, tutela e educazione non possono trovare adeguata risposta, anche in via temporanea, nell'ambito familiare;
- c) mediazione familiare, volta a risolvere le conflittualità tra genitori e tra genitori e figli, a tutela in particolare dei minori;
- d) affidamento familiare di minori, volto ad assicurare risposte al bisogno affettivo, di mantenimento, di educazione e di istruzione dei minori privi di un ambiente familiare idoneo;
- e) interventi di accompagnamento all'adozione nazionale e internazionale;
- f) servizio di accoglienza di minori e adulti presso famiglie o singoli, volto a fornire una misura alternativa ai servizi residenziali se essi non possono essere adeguatamente assistiti nel proprio ambito familiare;
- g) interventi di pronta accoglienza di minori o adulti in situazioni di abbandono o di urgente bisogno di allontanamento dall'ambiente familiare, prestati in via temporanea attraverso singoli, famiglie e in subordinate strutture residenziali;
- h) *omissis*
- i) interventi a favore dei nuclei familiari e degli assistenti familiari di accompagnamento all'instaurazione e allo svolgimento del relativo rapporto di lavoro;
- j) interventi di accompagnamento a favore delle persone che intendono attivare sistemi di protezione di soggetti deboli, con particolare riferimento agli strumenti previsti dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), e dall'articolo 2645 ter del codice civile.

2 bis. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 2, lettere d), e), f) e g), la Giunta provinciale individua le attività svolte dall'équipe multidisciplinare alla data del 31 dicembre 2012 per le quali la Provincia stipula con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari una convenzione per la messa a disposizione delle idonee professionalità di supporto e per la regolazione dei rapporti finanziari connessi. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono definite le ulteriori forme di coordinamento tra la Provincia e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari al fine di garantire funzioni di supporto e di consulenza a favore dei soggetti cui la legge attribuisce funzioni connesse alla tutela dei minori.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 42 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, dall'art. 35 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 65 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25 e dall'art. 2 della l.p. 26 settembre 2016, n. 16.

Art. 35

Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono volti a garantire il soddisfacimento di bisogni sia generali che specifici a favore dei singoli o del nucleo familiare e sono attuati in modo coordinato con eventuali altri tipi d'intervento.

2. *omissis*

2 bis. *omissis*

3. Gli interventi di sostegno economico volti al soddisfacimento di bisogni specifici comprendono:

- a) interventi economici straordinari finalizzati a far fronte a situazioni di emergenza individuale o familiare;
- b) *omissis*
- c) *omissis*
- d) interventi specifici in favore di determinate categorie di soggetti caratterizzate da un particolare stato di bisogno;
- e) *omissis*
- f) anticipazioni dell'assegno di mantenimento a tutela del minore, consistenti nell'erogazione di somme non corrisposte dal genitore tenuto al mantenimento, a condizione che il richiedente surroggi l'ente competente nei suoi diritti nei confronti dell'obbligato, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile.

4. L'erogazione degli interventi previsti da quest'articolo è subordinata alla valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del beneficiario secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993; l'erogazione degli interventi previsti dal comma 2 è subordinata, inoltre, all'assenza, nel nucleo familiare del richiedente, di componenti nei confronti dei quali sia stato adottato un provvedimento di decadenza da un beneficio della medesima tipologia, ottenuto sulla base di dichiarazioni mendaci, nel periodo antecedente individuato con deliberazione della Giunta provinciale; gli interventi sono concessi alle condizioni, con i criteri e con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale. La deliberazione disciplina, inoltre, l'interruzione dell'erogazione del beneficio previsto dal comma 2, lettera a), e la decadenza dalla possibilità di accedere al medesimo beneficio per un periodo proporzionato alla gravità del mancato rispetto di quanto disposto dal patto di servizio stipulato dall'Agenzia del lavoro con i componenti immediatamente disponibili all'accettazione di un impiego. La disciplina in oggetto è sottoposta a parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 8 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2, dall'art. 17 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4, dall'art. 55 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19, dall'art. 37 della l.p. 2 marzo 2011, n. 1 (per una disposizione transitoria connessa a questa modificazione vedi l'art. 36, comma 2 della l.p. n. 1 del 2011), dall'art. 35 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 65 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25, dall'art. 25 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20, dall'art. 11 del d.p.p. 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg (che ha abrogato i commi 2 e 2 bis ai sensi dell'art. 28 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20) e dall'art. 27 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18. Vedi però l'art. 5, comma 1, lettera a) della l.p. n. 1 del 2011 e gli articoli 28 e 29 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20.

Art. 36

Figure professionali sociali e socio-sanitarie

1. Nella realizzazione degli interventi previsti da questo capo gli enti locali, la Provincia e i soggetti accreditati assicurano la presenza di figure professionali sociali e socio-sanitarie, in particolare di assistenti sociali, educatori professionali, psicologi ed operatori socio-sanitari.

2. A garanzia della qualità e dell'uniformità di azione sul territorio provinciale, gli enti locali e la Provincia organizzano, anche congiuntamente, specifiche azioni formative, di aggiornamento e di riqualificazione professionale per le figure professionali sociali e socio-sanitarie operanti direttamente per gli enti pubblici medesimi e per altri soggetti individuati con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Ai fini di cui al comma 2, sono promosse, secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, le azioni formative, di aggiornamento e di riqualificazione professionale a favore di figure professionali sociali e socio-sanitarie

operanti nell'ambito di soggetti accreditati, svolte in conformità con le linee guida previste dal programma sociale provinciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), numero 3).

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 17 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4, dall'art. 35 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 24 della l.p. 2 aprile 2015, n. 6.

Capo VI

Contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali e messa a disposizione di immobili e relative attrezzature

Art. 36 bis

Contributi per la realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili

1. Gli enti locali e la Provincia possono concedere ai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera d), contributi sulle spese di funzionamento nella misura massima del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili, individuati con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con gli strumenti di programmazione sociale.

2. I contributi possono riguardare, tra l'altro:

- a) le spese per il personale;
- b) i costi derivanti dall'utilizzazione degli immobili e delle attrezzature;
- c) le spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature;
- d) i costi per lo svolgimento di iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale e del volontariato coinvolto nelle attività.

3. La Giunta provinciale e gli organi competenti degli enti locali stabiliscono, per quanto di competenza, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1, anche attraverso bandi, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

4. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 27 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18.

Art. 37

Sostegno di attività private di promozione sociale

1. Ai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera d), che effettuano attività di promozione sociale e tutela degli associati, non finanziabili ai sensi di altre leggi provinciali o statali, la Provincia e gli enti locali possono concedere, con i criteri e le modalità di erogazione individuati dagli enti competenti, contributi sulle spese di funzionamento fino alla copertura della spesa riconosciuta ammissibile. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 27 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18.

Art. 38

Contributi per progetti di attività innovative o sperimentali

1. Gli enti locali e la Provincia promuovono e sostengono la realizzazione di attività innovative o sperimentali di particolare rilevanza per il tessuto sociale territoriale mediante l'erogazione di contributi a soggetti senza scopo di lucro, con i criteri e le modalità da loro individuati.

2. I progetti di attività innovative o sperimentali comprendono uno studio dell'impatto sociale dell'attività proposta e sono valutati, anche con riferimento alla qualificazione della spesa, con le modalità individuate dagli enti competenti. I contenuti dello studio di impatto sociale sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale.

3. L'attività è finanziata, sulla base del progetto presentato, per un periodo limitato e comunque non superiore ai cinque anni.

4. Conclusa la fase sperimentale, se gli enti competenti inseriscono l'intervento nei loro piani sociali il relativo servizio è affidato al soggetto finanziato ai sensi del comma 1, purché accreditato e valutato positivamente per l'attività innovativa o sperimentale svolta.

5. La Provincia istituisce un apposito fondo per il finanziamento dei progetti di propria competenza e per la compartecipazione ai sensi dell'articolo 8, comma 4, ai costi sostenuti dagli enti locali in relazione ai progetti di loro competenza.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione di quest'articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 22 giugno 2012, n. 1341 (b.u. 27 giugno 2012, n. 26).

Art. 39

Contributi in conto capitale

1. Gli enti locali e la Provincia concedono ad enti pubblici, associazioni, fondazioni, cooperative e altre istituzioni private aventi tra i propri fini lo svolgimento senza scopo di lucro di attività socio-assistenziali contributi in conto capitale per:

- a) l'acquisto, la costruzione, il riattamento e l'ampliamento degli immobili destinati alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali;
- b) l'acquisto di arredi e attrezzature destinate agli interventi socio-assistenziali.

2. Nel caso di enti pubblici i contributi di cui al comma 1 sono concessi fino all'intera copertura della spesa riconosciuta ammissibile; per gli altri enti i medesimi contributi sono concessi fino alla misura del 90 per cento. Tra le spese ammissibili a finanziamento sono comprese quelle derivanti dalla necessità di disporre, nel periodo di realizzazione dei lavori di riattamento e ampliamento di cui al comma 1, lettera a), di strutture alternative, nonché, eventualmente, di adeguarle.

3. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono individuati dagli enti competenti. Se i contributi hanno ad oggetto beni immobili o mobili destinati alla realizzazione di servizi d'interesse provinciale, i criteri e le modalità di erogazione sono individuati dalla Provincia d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

4. I beni immobili oggetto di contributo sono gravati da un vincolo di destinazione a fini socio-assistenziali annotato sul libro fondiario, decorrente dalla data di fine dei lavori o dalla data di acquisto e di durata pari a:

- a) venti anni in relazione alla concessione di contributi fino a 1.000.000 di euro;
- b) trenta anni in relazione alla concessione di contributi superiori a 1.000.000 di euro.

5. Gli importi previsti dal comma 4 sono aggiornati annualmente in base al tasso d'inflazione.

5 bis. L'ente competente alla concessione del contributo, sulla base del contratto di compravendita dell'immobile o dell'attestazione di fine lavori rilasciata dal tecnico

responsabile, adotta un apposito provvedimento, che costituisce titolo per l'annotazione sul libro fondiario del vincolo di destinazione. Decorsi i termini stabiliti dal comma 4 il vincolo è cancellato, a cura e spese del proprietario dell'immobile.

6. Nel corso della durata del vincolo previsto dal comma 4 l'intero immobile o parte di esso può essere adibito a un utilizzo diverso da quello per il quale è stato concesso il contributo, previa autorizzazione dell'ente competente. L'autorizzazione è disposta, secondo criteri e modalità stabiliti dall'ente competente, purché:

- a) sia mantenuto il fine sociale dell'utilizzo;
- b) in caso di utilizzo temporaneo a fini diversi da quello di cui alla lettera a), gli introiti derivanti siano destinati alla copertura di oneri per la gestione dei servizi socio-assistenziali o socio-sanitari dell'ente che ha ricevuto il contributo;
- c) in caso di utilizzo permanente a fini diversi da quello di cui alla lettera a), sia rideterminato il contributo ovvero siano recuperate, anche parzialmente, le somme già corrisposte.

6 bis. L'autorizzazione di cui al comma 6 costituisce titolo per la cancellazione anticipata del vincolo relativamente all'intero immobile o alla parte di esso adibita a diverso utilizzo.

7. I beni mobili oggetto di contributo sono gravati da un vincolo di destinazione a fini socio-assistenziali. L'ente competente a erogare i contributi individua i criteri in base ai quali fissa la durata dei vincoli e i casi in cui è consentito lo svincolo dei beni.

8. L'ente competente disciplina altresì le conseguenze del mancato utilizzo, nel corso della durata del vincolo di destinazione e per un periodo accertato superiore ad un anno, dei beni mobili ed immobili oggetto di contributo.

9. Gli interventi finanziati ai sensi di quest'articolo possono riguardare anche immobili e opere da destinare allo svolgimento di attività sanitarie o socio-sanitarie, purché la parte di intervento destinata a tali finalità abbia carattere non prevalente rispetto all'intervento complessivo.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 58 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23 e dall'art. 55 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19. Vedi però l'art. 36 ter della legge provinciale sulla finanza locale.

Art. 40

Messa a disposizione di immobili e relative attrezzature

1. Gli enti locali e i loro enti strumentali, la Provincia e gli enti strumentali individuati dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, anche in deroga alle leggi provinciali che ne disciplinano l'istituzione, possono mettere a disposizione di soggetti che non perseguono finalità lucrative immobili di loro proprietà e le relative attrezzature, per lo svolgimento di attività socio-assistenziali, anche a titolo gratuito, provvedendo alle spese concernenti questi immobili e attrezzature, a condizione che il rappresentante legale non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la moralità pubblica, il buon costume, contro l'assistenza familiare, contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e delitti di violenza sessuale. La Provincia può assumere gli oneri relativi alla messa a disposizione degli immobili e delle relative attrezzature da parte dei suoi enti strumentali.

2. Gli enti locali e la Provincia possono mettere a disposizione dei soggetti indicati nel comma 1 anche immobili di cui hanno la disponibilità a titolo di locazione o di comodato. In tal caso gli enti locali e la Provincia, previo accordo con il proprietario dell'immobile, possono eseguire direttamente interventi di manutenzione straordinaria, quando questi sono obbligatori o necessari in relazione all'utilizzo dell'immobile; gli enti

locali e la Provincia possono assumere i relativi oneri sulla base di idonee clausole contrattuali che determinano o rideterminano la durata della locazione o del comodato in ragione dell'entità della spesa sostenuta.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 47 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 e dall'art. 9 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 19.

Capo VII *Strumenti di integrazione e coordinamento delle politiche*

Art. 41 *Integrazione socio-sanitaria*

1. Ai fini dell'integrazione tra le politiche sociali e sanitarie la Provincia promuove l'adozione degli strumenti di coordinamento organizzativo di cui all'articolo 46, all'interno di ambiti territoriali omogenei, allo scopo di dare risposte unitarie a bisogni complessi.

2. La Giunta provinciale, con proprie deliberazioni, individua criteri, modalità e strumenti per assicurare l'integrazione dell'azione dei servizi sociali e di quelli sanitari, qualora lo stato di bisogno da affrontare sia connotato da condizioni che richiedono l'intervento congiunto dei servizi. Le suddette deliberazioni possono individuare, tra l'altro:

- a) specifici criteri e modalità per l'accertamento e la valutazione dello stato di bisogno e del grado di non autosufficienza, nonché per la definizione del profilo funzionale della persona interessata e del progetto individualizzato d'intervento;
- b) composizione e modalità di funzionamento di specifiche unità valutative multidisciplinari da costituire sul territorio per i fini di cui alla lettera a);
- c) caratteristiche, contenuti e modalità di erogazione degli interventi integrati, con particolare riferimento all'assistenza domiciliare integrata (ADI).

3. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali ed aggiuntivi di assistenza sanitaria da erogare nell'ambito dei servizi sociali sono effettuate:

- a) ove possibile, direttamente dai servizi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari; in tal caso, l'azienda, in relazione alla tipologia e all'intensità della terapia, persegue l'intesa con il soggetto erogatore dei servizi sociali, che è altresì sentito in merito all'individuazione del personale sanitario da incaricare;
- b) in alternativa, da professionisti esterni all'azienda dipendenti dei soggetti erogatori dei servizi sociali o convenzionati con essi; in tal caso gli oneri relativi alle prestazioni sono comunque posti a carico del fondo sanitario provinciale, previa intesa con l'azienda.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate secondo modalità e condizioni definite con deliberazione della Giunta provinciale.

5. Le disposizioni di quest'articolo si applicano anche alle residenze sanitarie assistenziali disciplinate dalla legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità).

Art. 42 *omissis*

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 25 della l.p. 2 aprile 2015, n. 6.

Art. 43

Integrazione socio-lavorativa

1. Ai fini dell'integrazione tra le politiche sociali e del lavoro la Provincia si avvale degli strumenti previsti dalla normativa vigente idonei a valorizzare le capacità lavorative delle persone svantaggiate in carico ai servizi socio-assistenziali, anche allo scopo di creare i presupposti per la realizzazione di forme di economia solidale sulla base di ambiti di lavoro protetti.

2. L'integrazione socio-lavorativa si realizza principalmente attraverso forme di sostegno alle organizzazioni in cui sono garantiti ambiti lavorativi protetti, anche mediante l'affidamento diretto alle organizzazioni medesime, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica della Provincia o degli enti locali, di servizi e forniture realizzate dalle persone svantaggiate in carico ai servizi socio-assistenziali, per importi inferiori alle soglie di applicazione delle direttive comunitarie in materia.

3. *omissis*

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 35 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.

Art. 44

Integrazione socio-abitativa

1. Ai fini dell'integrazione tra le politiche sociali e abitative nelle zone ad alta concentrazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica gli enti locali promuovono l'attivazione degli interventi di mediazione culturale e sociale di cui all'articolo 33.

2. La Provincia e gli enti locali possono individuare e gestire alloggi, compresi quelli di edilizia abitativa pubblica, se occorrente strutturati e attrezzati in relazione a specifiche esigenze, da destinare anche a persone in carico ai servizi sociali, allo scopo di favorire lo sviluppo della loro autonomia.

Art. 45

Punti di ascolto per il cittadino

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 bis della legge provinciale n. 6 del 1998, la Provincia promuove l'adozione, da parte degli enti locali, di modalità organizzative idonee a rilevare precocemente i bisogni individuali e le problematiche sociali correlate, nonché ad assicurare il coordinamento e l'integrazione dei servizi alla persona, con particolare riferimento agli interventi previsti dalle politiche sociali, educative, sanitarie e per la sicurezza.

2. L'adozione del modello organizzativo di cui al comma 1 è volta altresì a razionalizzare i servizi pubblici già presenti, a potenziare l'offerta con nuovi servizi e a facilitare il coordinamento in rete con gli sportelli sociali attivati dal terzo settore di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d).

3. Tali modalità organizzative si concretizzano nell'attivazione di punti di ascolto per il cittadino, ai quali le persone in stato di disagio possono rivolgersi per una prima analisi delle loro problematiche, per un orientamento in merito alle possibili soluzioni e, ove possibile, per una risposta.

4. Gli enti locali che intendono attivare i punti di ascolto ne disciplinano la costituzione, le funzioni e l'organizzazione sulla base delle specifiche esigenze del territorio di competenza.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 11 della l.p. 16 novembre 2017, n. 14.

Art. 46

Strumenti di coordinamento organizzativo

1. La realizzazione integrata degli interventi in materia sociale è promossa utilizzando gli strumenti di raccordo e di coordinamento organizzativo previsti dalla normativa vigente e, in particolare, mediante:

- a) la stipulazione di intese istituzionali e di accordi di programma ai sensi dell'articolo 8, commi 9 e 10, della legge provinciale n. 3 del 2006;
- b) il ricorso alle conferenze di servizi ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo);
- c) la promozione di intese con il Consiglio delle autonomie locali;
- d) gli accordi volontari di area o di obiettivo e l'attivazione di tavoli di lavoro per individuare soluzioni condivise a problemi di organizzazione e di realizzazione dei programmi d'intervento.

2. Per la realizzazione d'interventi di carattere sovraprovinciale la Provincia promuove la collaborazione con le regioni, con la Provincia autonoma di Bolzano e con altri soggetti pubblici, anche mediante gli strumenti di collaborazione previsti dall'articolo 16 bis della legge provinciale n. 23 del 1992.

Capo VIII

Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità)

Art. 47 - Art. 48

omissis

NOTE AL TESTO

Articoli modificativi degli articoli 1, 16, 18, 19 e introduttivi degli articoli 16 bis, 19 bis e 19 ter nella l.p. 28 maggio 1998, n. 6.

Capo IX

Disposizioni transitorie e finali

Art. 49

Regolamenti di esecuzione

1. La Giunta provinciale approva uno o più regolamenti di esecuzione di questa legge.

Art. 50

Disciplina di attuazione in materia di politiche sociali

1. Il programma sociale provinciale, i regolamenti di esecuzione di questa legge e le deliberazioni della Giunta provinciale adottate ai sensi degli articoli 23, comma 4, 25, comma 2, 29, comma 3, 35, comma 4, e 36, comma 3, sono adottati dalla Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali la Giunta provinciale provvede comunque all'adozione dei medesimi.

2. La procedura prevista dal comma 1 si applica anche agli aggiornamenti del programma sociale provinciale nonché alle modifiche dei regolamenti di esecuzione e delle deliberazioni di cui al comma 1; in tali casi il termine per l'espressione del parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale è di trenta giorni.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 17 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4 e dall'art. 26 della l.p. 2 aprile 2015, n. 6.

Art. 51

Informazioni sull'attuazione della legge

1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge, per disporre di elementi conoscitivi utili al fine di verificare lo stato di attuazione a livello locale delle politiche sociali, di conoscere l'evoluzione dei fenomeni sociali e lo stato dei servizi.

1 bis. In occasione della presentazione della relazione prevista dal comma 1, la Giunta provinciale illustra alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale lo stato di attuazione del piano provinciale per la salute. Su iniziativa della commissione, la Giunta illustra lo stato di attuazione anche al Consiglio provinciale.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 24 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5 e modificato dall'art. 27 della l.p. 2 aprile 2015, n. 6.

Art. 52

Disposizioni particolari per il territorio di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Nel caso del comune di Trento e degli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, la convenzione prevista dal medesimo articolo individua le modalità per l'approvazione dei provvedimenti di adozione del piano sociale di comunità e degli altri atti di regolazione nonché le modalità di istituzione degli organi costituiti dagli enti locali ai sensi di questa legge.

Art. 53

Disposizioni transitorie

1. Fatto salvo quanto previsto da quest'articolo, fino alla data di trasferimento alle comunità delle funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006, mantengono efficacia la legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), la legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione), la legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità),

e la legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap).

1 bis. Con decorrenza dalla data di trasferimento alle comunità e ai comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 delle funzioni di interesse locale disciplinate dalla legge provinciale n. 35 del 1983, le comunità e i comuni medesimi subentrano alla Provincia nelle convenzioni dalla stessa stipulate con i soggetti che gestiscono i servizi o attuano gli interventi socio-assistenziali di livello locale previsti dalla legge provinciale n. 35 del 1983. Dalla medesima data le comunità e i comuni provvedono, per le funzioni di livello locale, alle forme d'intervento previste dall'articolo 7, quarto comma, della legge provinciale n. 35 del 1983 applicando, fino alla data prevista dal comma 5, le sue disposizioni attuative già approvate con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Le modifiche apportate dal capo VIII alla legge provinciale n. 6 del 1998 hanno efficacia a decorrere dalla data stabilita con regolamento di esecuzione, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 48, che hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009)".

2 bis. I bandi per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti che hanno tra i propri fini l'erogazione dei servizi socio-sanitari indicati dall'articolo 6 della legge provinciale n. 6 del 1998, adottati sulla base delle norme vigenti prima che fosse efficace l'articolo 19 bis della legge provinciale n. 6 del 1998, possono essere integrati con quanto previsto da quest'ultimo articolo.

3. Gli interventi previsti da questa legge ulteriori o diversi rispetto a quelli previsti dalle leggi provinciali indicate dal comma 1 possono comunque essere attuati, fino alla data prevista dal comma 1, con le modalità individuate con deliberazione della Giunta provinciale, assicurata l'informazione e la concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale. La deliberazione può prevedere la cessazione degli analoghi interventi previsti dalla normativa previgente, con i relativi modalità e termini.

4. Il comitato previsto dall'articolo 11 è costituito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. A decorrere dalla data di costituzione del comitato è soppresso il comitato provinciale per la programmazione socio-assistenziale istituito ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale n. 14 del 1991.

5. La disciplina concernente le autorizzazioni, gli accreditamenti e le modalità di affidamento dei servizi di cui agli articoli 19, 20, 22 e 23 è efficace a decorrere dalla data individuata dal regolamento di esecuzione. Fino a tale data i meccanismi di autorizzazione, affidamento e finanziamento continuano ad essere disciplinati dalla legge provinciale n. 14 del 1991 e dalla legge provinciale n. 35 del 1983, ancorché abrogate.

6. In sede di prima applicazione si considerano comunque autorizzati e accreditati, ai sensi degli articoli 19 e 20, i soggetti che alla data prevista ai sensi del comma 5 svolgono i servizi per i quali sono richiesti l'autorizzazione e l'accreditamento. Resta fermo l'obbligo di adeguamento dei requisiti a quelli richiesti dalla nuova disciplina entro un congruo termine fissato dal regolamento e comunque non inferiore a due anni; in caso di mancato possesso dei requisiti richiesti entro questo termine l'autorizzazione o l'accreditamento sono revocati. L'articolo 19, comma 3, si applica anche ai soggetti che abbiano svolto servizi socio-assistenziali in assenza dell'autorizzazione o in caso di sua revoca ai sensi della legge provinciale n. 14 del 1991.

7. I rapporti in essere alla data di cui al comma 5 tra l'ente pubblico competente ed i soggetti accreditati ai sensi del comma 6 sono regolati con una convenzione stipulata, entro un termine previsto dal regolamento di esecuzione, in conformità all'articolo 23.

Laddove l'ente competente abbia deliberato, antecedentemente alla predetta data, l'avvio di una procedura concorsuale per l'affidamento di un servizio ai sensi della legge provinciale n. 14 del 1991, la disciplina prevista dalla medesima legge continua ad applicarsi fino alla conclusione della procedura e la convezione di cui al periodo precedente è stipulata tra l'ente pubblico competente ed il soggetto selezionato in base all'esito di tale procedura.

7 bis. Gli alloggi realizzati da soggetti pubblici, comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e le aziende pubbliche per i servizi alla persona (APSP), già finanziati dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 (Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento"), e dalla legge provinciale n. 14 del 1991, e non occupati, possono essere conferiti al fondo immobiliare previsto dall'articolo 4 bis della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)".

8. Gli interventi previsti dal piano pluriennale degli investimenti nel settore dell'assistenza per la XIII legislatura, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge provinciale n. 14 del 1991, sono realizzati secondo i criteri e le modalità disciplinati dalla stessa legge provinciale n. 14 del 1991, anche successivamente alla data di cui al comma 1.

9. Per la formazione del primo piano provinciale per la salute, sono considerate valide, anche ai fini del computo del periodo di sei mesi previsto dall'articolo 8 bis, comma 2, le consultazioni previste dal medesimo articolo, già svolte alla data di entrata in vigore di questo comma e si prescinde dal coinvolgimento della consulta provinciale delle politiche sociali, se non costituita alla data del 30 giugno 2015.

9 bis. Entro tre mesi dalla data di istituzione della consulta provinciale delle politiche sociali, la composizione del comitato per la programmazione sociale, già nominato alla data di entrata in vigore di questo comma, è integrata dai rappresentanti nominati ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera f), numero 2).

10. Al fine di favorire l'omogenea prima applicazione di questa legge la Provincia, sentito il Consiglio delle autonomie locali, approva gli atti di regolazione previsti da questa legge di competenza degli enti locali; tali atti rimangono in vigore fino a diversa determinazione degli enti medesimi.

11. Il regolamento può prevedere ulteriori disposizioni transitorie per la prima applicazione di questa legge.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 8 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2, dall'art. 42 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, dall'art. 35 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 65 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25 e dall'art. 28 della l.p. 2 aprile 2015, n. 6.

Art. 54

Abrogazioni

1. I regolamenti di esecuzione, anche in raccordo con quanto previsto dall'articolo 53, stabiliscono la data di abrogazione delle seguenti disposizioni:

- a) la legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35, ad esclusione del sesto comma dell'articolo 7;
- b) la legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, ad esclusione del comma 5 bis dell'articolo 38 e dell'articolo 47;
- c) l'articolo 10 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18;

- d) l'articolo 25 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;
 - e) l'articolo 13 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23;
 - f) la legge provinciale 8 novembre 1993, n. 33;
 - g) l'articolo 38 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;
 - h) l'articolo 18 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8;
 - i) l'articolo 46 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;
 - j) l'articolo 20 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6;
 - k) l'articolo 48 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;
 - l) l'articolo 85 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
 - m) *omissis*
 - n) l'articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13;
 - o) l'articolo 54 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;
 - p) l'articolo 60 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.
2. A decorrere dalla data indicata dal comma 2 dell'articolo 53 sono abrogati:
- a) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10 bis, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23 e 26 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6;
 - b) l'articolo 86 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
 - c) l'articolo 11 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 27 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18.

Art. 55 *Norme finanziarie*

1. Le spese relative agli articoli richiamati nella tabella A allegata a questa legge sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2007-2009, indicati nella medesima tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

2. Alla copertura delle spese derivanti da questa legge a carico dei comuni, singolarmente o in forma associata, provvedono i medesimi enti con le assegnazioni provinciali a favore della finanza locale.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

NOTE AL TESTO

Vedi anche l'art. 22 ter della l.p. 14 settembre 1979, n. 7.

Art. 56 *Reviviscenza di norme*

1. Al numero 54 della sezione II (Leggi parzialmente abrogate) dell'allegato C alla legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, le parole: ", 38" sono sostituite dalle seguenti: ", 38, comma 3" con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 11 del 2006. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente l'articolo 38, commi 1 e 2, della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6.

Tabella A
omissis

NOTE AL TESTO

Disposizioni finanziarie.